



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Abitazione principale e assimilazione	pag. 3
Art. 3 - Pertinenze	pag. 3
Art. 4 - Definizione di area fabbricabile	pag. 4
Art. 5 - Valore delle aree fabbricabili	pag. 5
Art. 6 – Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree	pag. 5
Art. 7 - Dichiarazione	pag. 5
Art. 8 – Modalità di versamento	pag. 5
Art. 9 – Rateizzazioni dell’imposta	pag. 5
Art. 10 - Rimborsi	pag. 6
Art. 11 – Accertamento e rettifica dell’imposta	pag. 6
Art. 12 – Attività di controllo	pag. 6
Art. 13 – Ripetibilità delle spese di notifica	pag. 7
Art. 14 – Riscossione ordinaria e coattiva	pag. 7
Art. 15 – Rinvio	pag. 7
Art. 16 – Entrata in vigore	pag. 7

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina, per la parte di competenza del Comune, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 - Abitazione principale e assimilazione.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto passivo d'imposta abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione dalla L. 214/2011, l'aliquota e la detrazione previste per abitazione principale e per le relative pertinenze, determinate annualmente dal Comune, si estendono anche alle seguenti unità immobiliari:
 - a) ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani, o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) ai sensi dell'art. 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata;

~~L'art. 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così recita":
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, comma 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.~~

Per usufruire dello stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta, indicante gli immobili oggetto di agevolazione, corredata di eventuale autocertificazione.

Il termine per la presentazione della domanda, a pena di decadenza, è stabilito al 31 dicembre del primo anno di applicazione.

Art. 3 – Pertinenze

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 E C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 4 – Definizione di area fabbricabile.

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:
 - a) agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.);

- b) alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.
2. Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:
- a) le aree (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati;
 - b) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come, ad esempio:
 - 1) aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
 - 2) aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi;
 - a) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.
3. Non rientrano, invece, nel concetto di area fabbricabile i seguenti immobili:
- a) le aree pertinentziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;
 - b) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;
 - c) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
 - d) ~~i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, salvo i periodi nei quali cessa la conduzione da parte dell'imprenditore in quanto risultano essere in corso lavoro di costruzione/ampliamento di fabbricati.~~
 - d) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.
4. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'area acquisisce o perde la caratteristica di edificabilità dalla data di adozione da parte del Consiglio comunale del relativo provvedimento.

Art. 5 - Valore delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del Decreto Legislativo 30.12.1992, N. 504.

Art. 6 - rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

1. Per le aree divenute inedificabili, spetta il diritto al rimborso della somma risultante quale differenza tra fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7, dell'art. 5, del D.Lgs. 504/1992 e l'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5, dell'art. 5, della stessa legge quale area fabbricabile.
2. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:
- a) deve trattarsi di inedificabilità verificatasi a seguito della mancata approvazione da parte della Regione della proposta di variazione di un terreno agricolo in area edificabile;
 - a) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento e non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) da parte del soggetto passivo non devono essere state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro, avverso il provvedimento di inedificabilità e lo stesso deve essere definitivo.

Art. 7 - Dichiarazione.

1. Nelle more dell'approvazione delle modalità e dei modelli ministeriali per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
2. In fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in conseguenza della diversa regolamentazione rispetto all'Imposta Comunale sugli Immobili delle pertinenze ad opera dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni, che ammette una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 E C/7 anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo, in caso di presenza di più unità immobiliari per ciascuna delle categorie indicate, salvo diversa dichiarazione, sarà qualificata come pertinenza quella con rendita catastale più elevata.

Art. 8 - Modalità di versamento.

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto di tutti gli altri, si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa agli immobili in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
3. Non si dà luogo al versamento quando l'Imposta Municipale Propria dovuta per ciascun anno d'imposta è uguale o inferiore ad € 12,00

Art. 9 – Rateizzazioni dell'Imposta.

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. La Giunta comunale, può inoltre stabilire, con proprio provvedimento motivato, il differimento del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.M.U. in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili, che incidano in modo rilevante, nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art. 10 - Rimborsi.

1. Il contribuente può presentare, al comune al quale è stata versata l'imposta, domanda di rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi si applicano nella misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali.
3. Per ciascuna annualità di imposta non si fa luogo a rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a € 12,00 per ciascun soggetto passivo.

Art. 11 – Accertamento e rettifica dell'imposta

1. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura annua pari al tasso legale di interesse determinato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile aumentato di 2,5 punti percentuali;
2. Non si fa luogo all'accertamento o alla rettifica e alla riscossione dei crediti di imposta comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in € 12,00.

Art. 12 – Attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett.l), punto 2), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, fissa, anche per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili anche tramite l'individuazione di gruppi o categorie di contribuenti o basi imponibili.
2. Ai sensi dell'art. 59, commi 1, punto 5), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo alla Giunta Comunale tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett.p), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, un 5% delle somme derivanti dall'attività di controllo, determinate annualmente, a consuntivo della gestione, con deliberazione della Giunta comunale, è destinato al potenziamento del Servizio Tributi. Le risorse sono utilizzate per le seguenti attività:
 - a) formazione e aggiornamento del personale del Servizio Tributi;
 - b) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
 - c) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari.

Art. 13 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono a carico dei destinatari degli avvisi di liquidazione e accertamento notificati, per ciascun provvedimento, i costi di notifica per i non residenti secondo le modalità di cui al D.M. 08.01.2001;
2. L'importo viene rideterminato annualmente dal responsabile del tributo, in base al costo sostenuto dall'Ente per la spedizione.

Art. 14 – Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Gli importi sono arrotondati nelle modalità di legge.
2. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalla legge.

Art. 15 – Rinvio

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'Imposta Municipale Propria.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.